

Cassazione penale, Sez. IV, 27 ottobre 2010 (ud. 21 settembre 2010), n. 38134 - Pres. Marzano - Rel. D'Isa - Ric. M.M.

**L'ordinanza, pronunciata in sede di udienza dibattimentale nel processo instaurato a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, di restituzione degli atti al GIP per mancanza degli accertamenti posti a base della contestazione, determina una regressione del procedimento alla fase precedente indebita. L'efficienza del processo non può essere ripristinata senza l'immediata rimozione del provvedimento abnorme, che ne giustifica la ricorribilità diretta per cassazione; il provvedimento adottato non rientra strutturalmente nei poteri che l'ordinamento processuale assegna al giudice del dibattimento, per cui ricorrono i presupposti perché il provvedimento stesso sia considerato abnorme.**

## IL COMMENTO

Avv. Valentina Giulia Foci

La condanna che si ottiene con il decreto penale di condanna è il risultato della scelta assolutamente discrezionale dell'inquirente nell'adire l'ufficio del giudice. L'imputato ha, comunque, la facoltà di opporsi al decreto, provocando una prosecuzione dell'attività processuale aperta a tutte le evoluzioni in cui il processo penale è suscettibile di articolarsi. Anche nell'ambito del rito monitorio ha trovato spazio la teoria del provvedimento abnorme, elaborata dalla giurisprudenza, consistente nella possibilità di sottoporre a controllo quei provvedimenti per i quali, sebbene la loro anomalia, non è previsto dalla legge un apposito mezzo di impugnazione. Pertanto, la ricorribilità diretta per cassazione permette di ripristinare l'efficienza del processo mediante la rimozione del provvedimento abnorme.

Publicato su "Diritto penale e processo" - Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - n. 11/2011 ( [www.ipsoa.it/dirittopenaleeprocesso](http://www.ipsoa.it/dirittopenaleeprocesso) )